

Decreto del 16 marzo 2011 - Min. Economia e Finanze

Approvazione degli studi di settore relativi a talune attività professionali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 2 aprile 2011 - supplemento straordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Articolo 1 (Approvazione degli studi di settore)

Articolo 2

Articolo 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore)

Articolo 3

Articolo 3 (Variabili delle attività professionali o delle imprese)

Articolo 4

Articolo 4 (Determinazione del reddito imponibile)

Articolo 5

Articolo 5 (Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 2 aprile 2011

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009 e 20 ottobre 2010;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009, e successive modificazioni,

concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2008;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2009, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2010;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 dicembre 2010;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Articolo 1 (Approvazione degli studi di settore)

In vigore dal 2 aprile 2011

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:

a) Studio di settore UK26U (che sostituisce lo studio di settore TK26U) - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 79.90.20; Attività delle guide alpine, codice attività 93.19.92;

b) Studio di settore UK27U (che sostituisce lo studio di settore TK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a., codice attività 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21;

c) Studio di settore UK28U (che sostituisce lo studio di settore TK28U) - Attività nel campo della recitazione, codice attività 90.01.01; Attività nel campo della regia, codice attività 90.02.02;

d) Studio di settore VK02U (che sostituisce lo studio di settore UK02U) - Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10;

e) Studio di settore VK06U (che sostituisce lo studio di settore UK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;

f) Studio di settore VK17U (che sostituisce lo studio di settore UK17U) - Attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.90.91.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1) per lo studio di settore UK26U (Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine);

2) per lo studio di settore UK27U (Attività professionali relative all'informatica);

3) per lo studio di settore UK28U (Attività nel campo della recitazione e della regia);

4) per lo studio di settore VK02U (Attività degli studi di ingegneria);

5) per lo studio di settore VK06U (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di lavoro autonomo);

6) per lo studio di settore VK17U (Periti industriali).

3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 1 e n. 3 (UK26U e UK28U), è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 7.

4. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori.

5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al [decreto 11 febbraio 2008](#). In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185](#), gli studi saranno integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Articolo 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore)

In vigore dal 2 aprile 2011

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'[articolo 54, comma 1](#), ovvero ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Articolo 3 (Variabili delle attivita' professionali o delle imprese)

In vigore dal 2 aprile 2011

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009](#), e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Articolo 4 (Determinazione del reddito imponibile)

In vigore dal 2 aprile 2011

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'[articolo 54, comma 1](#), ovvero i ricavi di cui all'[articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'[articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico](#), ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere c\), d\), e\) ed f\), del menzionato testo unico](#), nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'[articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Articolo 5 (Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)

In vigore dal 2 aprile 2011

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
